



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 158 DEL 05/03/2024

SETTORE: FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI

SERVIZIO: FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

SERVIZIO: TRIBUTI

UFFICIO: POLITICHE FISCALI, GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DA AVVOCATURA STATO PER CONTO MINISTERI INTERNI E MEF AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ. I CIVILE, N. 2182/2023, R.G. 3385/2021, PUBBLICATA IL 30/06/2023. CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE - CIG: B0A046DCCC

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in materia di impegno di spesa e delle relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ad oggetto: *"Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;
- l'art. 31, comma 3, della L. 23/12/1998, n. 448, ad oggetto: *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*;
- l'art. 53, comma 14, e l'art. 64, comma 1, della L. 23/12/2000, n. 388, ad oggetto: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"*;
- il Decreto del Min. Interno 01/07/2002, n. 197, ad oggetto: *"Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni"*;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 20/12/2016, esecutiva;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2023, n. 219, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/02/2024, n. 30, ad oggetto: "Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la Corte di cassazione per contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili di categoria D.", con la quale l'Ente ha autorizzato il Sindaco a costituirsi e resistere al ricorso avanti la suprema Corte di cassazione, promosso

dall'avvocatura dello Stato per conto dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2182/2023, pubbl. il 30/6/2023, demandando al dirigente competente la nomina del legale da incaricarsi anche in continuità di mandato rispetto agli incarichi conferiti in precedenza nella fase stragiudiziale, nonché di I e II grado;

- la convenzione Anutel – Cooperativa E-Progress, alla quale l'Ente ha aderito con deliberazione della Giunta comunale 16/02/2015, n. 14;

Premesso che:

- il Comune di Gallarate a far data dall'01/12/2009 ha subito l'illegittimo recupero e revoca di quota parte dei contributi erariali dell'ICI - fabbricati cat. D, a valere per le annualità dal 2002 al 2009, nella misura di € 1.039.931,81;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 28/03/2018 l'Ente autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria di primo grado, avverso gli atti ministeriali di revoca e decurtazione dei contributi compensativi di perdita del gettito ICI sui fabbricati categoria catastale D, ivi compreso il Comunicato Interni del 01/12/2009;
- con Determinazione dirigenziale 26/07/2018 n. 498 del Settore Finanziario e Tributi, è stato conferito l'incarico di patrocinio all'avv. Giuseppe Felli, con studio legale a Piglio, via Piagge n. 80, e Roma, via Val di Fassa n. 54, munendolo di necessaria procura con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto ritenuto opportuno per la difesa e gli interessi dell'Ente;
- all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 3744/21 del 05/05/2021, ha accolto integralmente le pretese del Comune attoreo, condannando i Ministeri Interni e MEF, in solido tra loro, a corrispondergli l'importo di € 1.039.931,81 oltre interessi dalla diffida al saldo effettivo ed oltre le spese di giudizio liquidate in € 1.713,00 per spese, € 25.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- i convenuti Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze non hanno inteso fare acquiescenza alla sentenza Tribunale di Milano 05/05/2021, n. 3744/21, proponendo appello;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale 29/12/2021, n. 149, il Sindaco è stato autorizzato a proporre appello avanti la Corte territoriale di Milano;
- con Determinazione dirigenziale 12/01/2022 n. 14 del Settore Finanziario e Tributi, è stato confermato patrocinio e rappresentanza legale del Comune all'avv. Giuseppe Felli;
- con sentenza n. 2182/2023, pubbl. il 30/06/2023 la Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello e ha confermato integralmente la sentenza impugnata, condannando i Ministeri convenuti, in solido, alla rifusione delle spese del grado, liquidati in € 24.064,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge;
- i convenuti Ministeri dell'Interno e dell'Economia e della Finanza non hanno inteso fare acquiescenza alla sentenza n. 2182/2023 della Corte d'appello di Milano, proponendo ricorso avanti la Corte di cassazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale 21/02/2024, n. 30, ad oggetto: "*Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la Corte di cassazione per contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili di categoria D.*", l'Ente ha autorizzato il Sindaco a costituirsi e resistere al ricorso avanti la suprema Corte di cassazione, promosso dall'avvocatura dello Stato per conto dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2182/2023, pubbl. il 30/6/2023, demandando al dirigente competente la nomina del legale da incaricarsi anche in continuità di mandato rispetto agli incarichi conferiti in precedenza nella fase stragiudiziale, nonché di I e II grado;

Considerato che:

- la complessità della vicenda, la specificità della materia e il valore della causa, rendono necessario, come per i procedimenti innanzi all'autorità giudiziale di I grado e alla Corte d'appello, l'affidamento di un incarico legale, tenuto espressamente conto che il Comune di Gallarate non dispone al momento all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

- gli artt. da 1 a 3, 13, commi 2 e 5, 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 escludono il presente affidamento dall'applicazione del richiamato D.Lgs. 36/2023 fatta eccezione per i principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato;
- in relazione al precedente parere del Consiglio di Stato 3/8/2018, n. 2017 e alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24/10/2018, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia/incarico e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione della normativa sugli appalti come sopra indicato;
- è conforme all'interesse dell'Ente resistere nel giudizio sopra indicato;
- con e-mail del 26/01/2024 (ore 09,41) per economicità dell'azione amministrativa veniva chiesta la disponibilità ad accettare la difesa del Comune all'avv. Giuseppe Felli, con studio legale a Piglio, via Piagge n. 80, e Roma, via Val di Fassa n. 54, già incaricato alla difesa legale nei precedenti giudizi di I grado, II grado instaurati nei confronti delle medesime controparti;
- con e-mail del 31/01/2024 (ore 10,12) l'Avvocato Giuseppe Felli, comunicava la sua disponibilità a ricoprire l'incarico inviando contestualmente preventivo elaborato tenendo conto dei criteri previsti nella convenzione Anutel – Cooperativa E-Progress, alla quale l'Ente ha aderito con deliberazione della Giunta Comunale 16/02/2015, n. 14;
- si è svolta con l'avvocato sopra individuato procedura di affidamento mediante la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL di Regione Lombardia (ID procedura n. 180200502);
- dalla documentazione agli atti, si rileva che l'Incaricando non si trova in condizione di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e assume tutti gli oneri di legge di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2013, n. 174, convertito nella L. 07/12/2013, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1, del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale.;
- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisorii al presente atto:
 - ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 06/11/2012, n. 190, e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta Comunale;
 - situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce di:

- incaricare l'Avv. Giuseppe Felli, con studio legale a Piglio (FR), via Piagge n. 80, e Roma, via Val di Fassa n. 54 int. 3, c.f. FLLGPP68E10H501C, P.IVA 03216880603, per la difesa dell'Ente nel ricorso avanti la Corte di cassazione promosso dall'avvocatura dello Stato per conto dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2182/2023, pubbl. il 30/6/2023, di cui in premessa;
- dare atto che ai fini della rappresentanza in giudizio la sottoscrizione da parte del Sindaco, o facente funzioni, della relativa procura costituisce condizione sospensiva dell'attivazione del presente incarico, fatto salvo il pieno riconoscimento da parte del Comune delle attività preliminari poste in essere dal Professionista;
- dare indicazione al Professionista incaricato:
 - dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato, e del relativo giudizio, l'Ufficio Contenzioso inviando inoltre

- copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente e copia delle scritture avversarie;
- che la facoltà di conciliare e transigere è subordinata a necessario assenso scritto da parte del dirigente del Servizio Contenzioso comunale che assegna l'incarico tenuto conto dell'eventuale necessaria preventiva procedura autorizzativa di legge;
- attestare che:
 - a) tutte le controversie, non risolte bonariamente, che dovessero sorgere in relazione al presente incarico saranno deferite all'esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione di qualsiasi procedura arbitrale;
 - b) stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Gallarate, nei confronti del Professionista medesimo;
 - c) il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
- assumere l'impegno spesa complessivo di €. 17.657,64, di cui € 14.014,00(*) per onorario, € 560,56 per Cpa, € 3.083,08 per IVA, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati al fine della liquidazione di quanto richiesto:
Bilancio 2024;
capitolo 3610;
fermo restando quanto previsto nel preventivo di spesa (Costi aggiuntivi) in caso in ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione favorevole all'Ente per i rispettivi casi ivi previsti;
nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta.

() desumibile dai parametri forensi ex Artt. 1-11, D.M. 55/2014 min/med tariffari - Corte di cassazione Civile e Magistrature superiori (fase studio controversia - fase introduttiva giudizio - fase decisionale) - valore controversia € 1.039.931,81;*

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- incaricare l'Avv. Giuseppe Felli, con studio legale a Piglio (FR), via Piagge n. 80, e Roma, via Val di Fassa n. 54 int. 3, c.f. FLLGPP68E10H501C, P.IVA 03216880603, per la difesa dell'Ente nel ricorso avanti la Corte di cassazione promosso dall'avvocatura dello Stato per conto dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2182/2023, pubbl. il 30/6/2023, di cui in premessa;
- dare atto che ai fini della rappresentanza in giudizio la sottoscrizione da parte del Sindaco, o facente funzioni, della relativa procura costituisce condizione sospensiva dell'attivazione del presente incarico, fatto salvo il pieno riconoscimento da parte del Comune delle attività preliminari poste in essere dal Professionista;
- dare indicazione al Professionista incaricato:
 - dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato, e del relativo giudizio, l'Ufficio Contenzioso inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente e copia delle scritture avversarie;
 - che la facoltà di conciliare e transigere è subordinata a necessario assenso scritto da parte del dirigente del Servizio Contenzioso comunale che assegna l'incarico tenuto conto dell'eventuale necessaria preventiva procedura autorizzativa di legge;
- attestare che:

- a) tutte le controversie, non risolte bonariamente, che dovessero sorgere in relazione al presente incarico saranno deferite all'esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione di qualsiasi procedura arbitrale;
 - b) stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Gallarate, nei confronti del Professionista medesimo;
 - c) il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
- assumere l'impegno spesa complessivo di €. 17.657,64, di cui € 14.014,00(*) per onorario, € 560,56 per Cpa, € 3.083.08 per IVA, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati al fine della liquidazione di quanto richiesto:
Bilancio 2024;
capitolo 3610;
fermo restando quanto previsto nel preventivo di spesa (Costi aggiuntivi) in caso in ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione favorevole all'Ente per i rispettivi casi ivi previsti;
nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta.

() desumibile dai parametri forensi ex Artt. 1-11, D.M. 55/2014 min/med tariffari - Corte di cassazione Civile e Magistrature superiori (fase studio controversia - fase introduttiva giudizio - fase decisionale) - valore controversia € 1.039.931,81.*

Allegati al fascicolo informatico del presente atto (non integranti dell'atto):

- a) Dichiarazioni e curriculum vitae;
- b) Preventivo.

BL

Gallarate, 05/03/2024

Il Dirigente

LA PLACA PIETRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)